



Identificazione del contenuto della domanda da risarcimento del danno per colpa medica

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 7 aprile 2025 n. 9124) rigetta i motivi di impugnazioni proposti da una struttura sanitaria ritenendoli infondati. I motivi si basavano sullâ??essenziale argomento secondo cui, poiché il danneggiato aveva indicato alcune condotte lesive, ossia precisi errori medici (sovradosaggio del farmaco ed altro) lâ??oggetto della domanda doveva dirsi identificato da quelle specifiche condotte e da quegli specifici errori medici. Il fatto che invece il giudice di appello avesse ritenuto responsabili i medici per condotte diverse, o meglio, per errori diversi (non sovradosaggio di farmaco, ma erronea esecuzione dellâ??intervento, ad esempio), avrebbe costituito violazione del principio della domanda. Questa tesi Ã" stata considerata errata dalla Corte di Cassazione, che rileva come la questione principale sia quella della identificazione di una domanda da risarcimento del danno per colpa medica, ossia di quale sia lâ??onere del danneggiato, di cosa egli debba allegare perché la domanda sia identificata e quale modifica della domanda costituisca mutamento inammissibile o domanda nuova.

La Corte rammenta essere oramai un pacifico principio di diritto quello per il quale: â??nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che lâ??attore, dopo avere allegato nellâ??atto introduttivo che lâ??errore del sanitario sia consistito nellâ??imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che lâ??errore sia consistito nellâ??inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare lâ??ambito dellâ??indagine, nella sua essenzialitĂ materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dallâ??attore, possano avere portata preclusiva, stante lâ??inesigibilitĂ dellâ??individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo allâ??esito dellâ??istruttoria e dellâ??espletamento di una c.t.u.â?• (Cass. 10901/2024; Cass. 7074/2024; Cass. 13269/2012). Dunque, Ã" chiaro che il fatto che identifica la domanda Ã" costituito dal suo nucleo materiale essenziale (a causa dellâ??intervento chirurgico sono stati provocati danni), mentre sono irrilevanti le specificazioni della condotta (dire cioÃ" che durante lâ??intervento Ã" stato somministrato troppo farmaco, anziché dire che non Ã" stata fatta



buona sutura). In sostanza, poiché la citazione Ã" fatta prima che si svolga un accertamento tecnico che indichi con esattezza quali condotte materiali, quali concrete condotte hanno causato il danno, non può essere fatto onere a chi agisce di indicare quelle condotte preventivamente e con esattezza. Con la conseguenza che non può considerarsi pronuncia ultra petita quella che accoglie la domanda di risarcimento per errori medici diversi da quelli prospettati inizialmente dal danneggiato e che siano emersi dalla consulenza tecnica, successivamente alla domanda. Il che significa altresì che il fatto che il danneggiato, che in primo grado si sia vista rigettare la domanda, erroneamente, perché dalla CTU sono emerse condotte colpose diverse da quelle che lui aveva adombrato, non impugni espressamente il rigetto della domanda quanto a quelle condotte e si limiti ribadire la tesi che comunque dalla CTU sono emerse altre condotte lesive non fa passare in giudicato la statuizione di rigetto: la domanda infatti Ã" sempre la stessa, essa cioÃ" viene ribadita in appello, con la solo consentita specificazione delle condotte emerse dalla CTU in primo gradoâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 19 Apr 2025